

me è la proposta ai vini esistenti attualmente nelle cantine ed a quelli che si ricaveranno dal prossimo raccolto, non susciterebbe alcuna apprensione per le conseguenze finanziarie.

Ma se essa ha una portata limitatissima, grande sarebbe l'importanza morale del provvedimento invocato; perchè, specialmente dopo la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge avvenuta improvvisamente, in un modo che addolora quanti hanno a cuore le sorti della vigna, nessuno può prevedere quale ripercussione avrà nelle regioni vinifere questa discussione. E quando, specialmente tra qualche mese, alte voci di dolore si rivolgeranno al Governo, quando gli agricoltori esasperati, nel bivio di gettare il vecchio o il nuovo prodotto, invocheranno aiuto, il potere esecutivo troverebbe nella disposizione da me proposta il modo di approntare qualche efficace soccorso.

Mi auguro quindi che il Governo vorrà accettarla e la Camera votarla. Si ingenererà così la convinzione che, se lo Stato ha avuto, per ragioni superiori di difesa della finanza, rendere più acuta la crisi vinaria, lo ha fatto senza dimenticare affatto le ragioni della viticoltura, la quale rappresenta non soltanto uno dei più cospicui nostri interessi agricoli, ma forse anche la principale scaturigine del grande, meraviglioso incremento, che ha avuto in questi ultimi venticinque anni l'economia nazionale. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. Quanto alla domanda dell'onorevole Rizza lascio che risponda il Governo, perchè si tratta di questione in cui non posso impegnare l'autorità del Governo.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Luciani, mi permetto di fare poche rettifiche, perchè è bene esser chiari.

Anzitutto si continua ad insistere che la viticoltura molto perde con questo disegno di legge. Ora ciò è assolutamente inesatto, perchè come può seriamente dirsi che il disegno di legge rappresenta una perdita per la viticoltura, se esso consolida il diritto ad una riduzione della tassa che oggi è data semplicemente per decreto reale temporaneo? E come si può dir poi che non si è concesso nulla se per la prima volta si dà la esclusività di 50 mila ettanidri per l'esportazione? Questa è la verità, e non bi-

sogna dire il contrario, perchè altrimenti, onorevole Luciani, si viene a snaturare il concetto legislativo.

PRESIDENTE. Non si troveranno mai d'accordo; stia tranquillo. (*ilarità*).

ABIGNENTE, *relatore*. L'articolo 5 rappresentava appena 21 ettolitri allo stato attuale già conquistati, come ho dimostrato, anche sugli altri prodotti del granone e delle melasse; quindi come finora ha potuto tenere la sbarra della concorrenza la vinaccia, così potrà continuare a tenerla perchè le condizioni non sono affatto mutate.

La proposta dell'onorevole Luciani è inaccettabile perchè la legge organica sugli istituti di emissione dice che questi non possono fare operazioni diverse di quelle indicate dalla legge e tra esse non vi è affatto l'operazione di creare società anonime, di prendere a riporto azioni di società anonime, ecc. Quindi è impossibile che possano fare queste operazioni gli Istituti di emissione.

Vi sarebbero gli istituti di credito, ma essi sono enti privati su cui il Governo non può e non deve avere ingerenza, perchè il giorno che l'avesse vi sarebbe il *do ut des* che nessuno vuole.

L'onorevole Luciani suggerisce la Cassa depositi e prestiti, ma essa è troppo delicata perchè se ne possa fare un organo di creazione delle cooperative.

Egli dice che le cooperative non si creeranno perchè manca lo stimolo, ma allora, se è così, non è opportuno creare delle cose artificiali; ciò sarebbe il peggiore dei mali e porterebbe il disastro e la rovina.

Io, del resto, credo che le cooperative si istituiranno; tutto sta nello stabilir l'abitudine di questa forma. Difatti molte se ne sono create e quindi non bisogna gettare uno spirito sconfortante nel paese.

Vengo a chiarire, perchè non mi debba ripetere, la ragione di quell'aggiunta all'articolo che il Governo e la Commissione hanno fatto.

Nella legge sugli spiriti, testo unico, all'articolo 40 mancano le facoltà per le cooperative.

Vi sono per tutte le materie contemplate nella legge, ma mancano per le cooperative; dalla lettera *a* sino alla lettera *t* non esiste il nome di cooperativa. Ci troviamo dunque in questa condizione, che il Governo non potrebbe fare il regolamento per la parte delle cooperative; quindi ab-